

Prot. 1314/2024.U.



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale Ordinario di SIENA

Alla Questura di Siena  
Al comando provinciale Carabinieri di Siena  
Al comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena  
Al comando Gruppo Forestale Carabinieri di Siena  
Al comando Polizia Provinciale di Siena  
Al comando Vigili del Fuoco di Siena  
Ai comandanti della Polizia Municipale del Circondario di Siena  
All'ARPAT di Siena  
All'ASL di Siena  
Al comandante la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Siena  
Al comandante la Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di San Gimignano  
Ai responsabili delle Sezioni di PG- Sede  
e p.c. al Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
al Presidente della Camera Penale

Siena

**OGGETTO: nomina dei difensori d'ufficio e mancato assenso dell'elezione di domicilio.**

E' giunta segnalazione da parte del locale Foro, che, in alcune circostanze, la polizia giudiziaria, in caso di elezione di domicilio presso il difensore da parte dell'indagato, a fronte del mancato assenso del legale, ha provveduto alla "revoca" del già nominato difensore d'ufficio con altro legale.

Tale procedura è errata.

A mente dell'art. 162 comma 4 bis del c.p.p., l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatura o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Appare del tutto evidente, alla luce di tale norma, che la mancata accettazione del

domicilio da parte del difensore d'ufficio ha come unica conseguenza quella di incidere sulle notifiche ma non può determinare in alcun modo la "revoca" del difensore (istituto riservato a colui il quale aveva provveduto alla nomina di un difensore di fiducia).

Allorché si verifica tale eventualità (mancata accettazione dell'elezione di domicilio da parte del difensore d'ufficio), la polizia giudiziaria si limiterà quindi a chiedere l'indicazione di un nuovo domicilio per le notifiche (stante l'inefficacia di quella in precedenza fatta) dando eventualmente atto che il soggetto non è stato in grado di dichiarare/eleggere domicilio in Italia.

Siena, li 3/5/04

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Andrea Boni